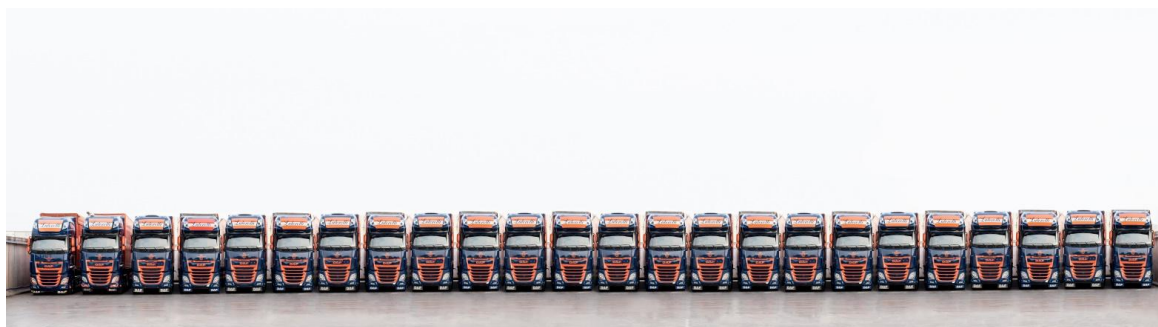




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Approvato dall'Amministratore Unico in data 28/09/2017

Prima revisione 15/09/2020

Seconda revisione 13/12/2023

Terza revisione 5/3/ 2025

Quarta revisione 2/7/2026

Sommario

Sommario.....	2
PARTE SPECIALE	5
SEZIONE COMUNE	6
1. <i>Regole Generali per la gestione delle Attività Sensibili.....</i>	6
2. <i>Il sistema di deleghe e procure.....</i>	7
3. <i>Le procedure</i>	8
4. <i>Il controlli</i>	8
PARTE SPECIALE A.	9
<i>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25); DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER); REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI (ART. 25-TER COMMA 1 LETT. S-BIS); DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES); DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1); DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)</i>	9
A. 1 <i>Finalità.....</i>	10
A. 2 <i>Fattispecie di reato rilevanti.....</i>	10
A. 3 <i>Principali aree a rischio ("Attività sensibili")</i>	20
A.4 <i>Principali modalità esemplificative di commissione del reato.....</i>	21
A. 5 <i>Destinatari.....</i>	28
A. 6 <i>Principi di controllo e di comportamento.....</i>	28
A. 7 <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	40
A. 8 <i>Sanzioni</i>	41
PARTE SPECIALE B	42
<i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES).....</i>	42
B. 1 <i>Finalità.....</i>	43
B. 2 <i>Fattispecie di Reato rilevanti.....</i>	43
B. 3 <i>Principali aree a rischio ("Attività sensibili")</i>	52
B. 4 <i>Principali modalità esemplificative di commissione del reato.....</i>	52
B. 5 <i>Destinatari.....</i>	53
B. 6 <i>Principi di controllo e di comportamento.....</i>	53
B. 7 <i>Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza</i>	58
B. 8 <i>Sanzioni</i>	58
PARTE SPECIALE C.....	59
<i>REATI SOCIETARI (ART. 25-TER), AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES), REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES), E REATI CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI (25-SEXSIESDECIES).....</i>	59

C. 1	Finalità.....	60
C. 2	Fattispecie di reato rilevanti	60
C. 3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili")	71
C. 4	Principali modalità esemplificative di commissione di reato.....	71
C. 5	Destinatari.....	74
C. 6	Principi di controllo e di comportamento.....	74
C. 7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	83
C. 8	Sanzioni	83
PARTE SPECIALE D.		84
<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1) E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2)</i>		<i>84</i>
D. 1	Finalità.....	85
D.2	Fattispecie di reato rilevanti	85
D. 3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili")	88
D. 4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato.....	88
D. 5	Destinatari.....	90
D. 6	Principi di controllo e di comportamento.....	90
D. 7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	92
D. 8	Sanzioni	92
PARTE SPECIALE E.....		94
<i>DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....</i>		<i>94</i>
E. 1	Finalità.....	95
E. 2	Fattispecie di reato rilevanti	95
E. 3	Principali aree di rischio.....	96
E. 4	Principali modalità esemplificative di commissione dei reati.....	96
E. 5	Destinatari.....	98
E. 6	Principi di controllo e di comportamento.....	98
E. 7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	106
E. 8	Sanzioni	106
PARTE SPECIALE F.....		108
<i>REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)</i>		<i>108</i>
F. 1	Finalità.....	109
F. 2	Fattispecie di reato rilevanti	109
F. 3	Principali aree di rischio.....	121
F. 4	Principali modalità esemplificative dei reati	121
F. 5	Destinatari.....	123
© Rev. 2026 – Modello 231 AUTOTRASPORTI LUTEROTTI ANTONIO S.R.L.		3
– parte speciale		

<i>F. 6</i>	<i>Principi di controllo e di comportamento.....</i>	<i>123</i>
<i>F. 6. 1</i>	<i>Compliance in materia ambientale.....</i>	<i>124</i>
<i>F. 6. 2</i>	<i>Procedure per corretta gestione dei rifiuti da parte degli addetti.....</i>	<i>125</i>
<i>F. 6. 3</i>	<i>Scarichi idrici</i>	<i>127</i>
<i>F. 6. 4</i>	<i>Principi di comportamento</i>	<i>127</i>
<i>F. 7</i>	<i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>130</i>
<i>F. 8</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>131</i>
PARTE SPECIALE G.		132
	<i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES) E IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)</i>	<i>132</i>
<i>G. 1</i>	<i>Finalità.....</i>	<i>133</i>
<i>G. 2</i>	<i>Fattispecie di reato rilevanti.....</i>	<i>133</i>
<i>G. 3</i>	<i>Principali aree a rischio ("Attività sensibili")</i>	<i>138</i>
<i>G. 4</i>	<i>Principali modalità esemplificative di commissione del reato.....</i>	<i>138</i>
<i>G. 5</i>	<i>Destinatari.....</i>	<i>139</i>
<i>G. 6</i>	<i>Principi di controllo e di comportamento.....</i>	<i>139</i>
<i>G. 7</i>	<i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	<i>143</i>
<i>G. 8</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>143</i>
ELENCO ALLEGATI		145
1)	Codice Etico	145
2)	Regolamento ODV.....	145
3)	Tabella flussi informativa ODV	145
4)	Procedura P7.01 "Processo commerciale".....	145
5)	Procedura P7.03 "Erogazione del servizio"	145
6)	Istruzione operativa I7.03.02 "Gestione FIR e Registro Rifiuti"	145

PARTE SPECIALE

SEZIONE COMUNE

1. Regole Generali per la gestione delle Attività Sensibili

In linea generale è fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti che – individualmente o collettivamente – integrino le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure della Società e alle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- ricostruzione della linea gerarchica.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla nel rispetto del principio di proporzionalità legato alle dimensioni organizzative dell'Ente e alla sua natura di società a base familiare;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (tracciabilità);
- adeguato livello di formalizzazione;

È in generale vietato:

- erogare servizi di trasporto dei rifiuti non rientranti nell'autorizzazione di cui la Società è in possesso;
- fatturare servizi di trasporto di rifiuti non effettivamente erogati;
- fatturare servizi di trasporti di rifiuto utilizzando codici CER non corrispondenti ai rifiuti effettivamente trasportati;

- duplicare la fatturazione per un medesimo viaggio;

2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività della Società.

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione della Società che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello Organizzativo, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (Dipendenti, Collaboratori della Società) che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

3. Le procedure

La Società ha “proceduralizzato” le Attività a rischio di reato al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni operative basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi.

4. II controlli

La società ha strutturato un suo organigramma interno finalizzato a realizzare un controllo su tutte le operazioni sensibili da parte di un soggetto diverso da colui che le esegue e a garantire il rispetto delle procedure appositamente predisposte.

Quanto alla corretta tenuta della contabilità, della esecuzione di pagamenti e della gestione delle risorse finanziarie, la società ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale, a cui compete anche la revisione legale, che svolge tutti i compiti di controllo affidategli dalla legge.

Infine, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo, cap. 3.6), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello Organizzativo (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE A.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25); DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER); REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI (ART. 25-TER COMMA 1 LETT. S-BIS); DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES); DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1); DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

A. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali ai quali i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

A. 2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati, come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il reato di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, anche al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

L'indebita destinazione di denaro o cose mobili si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico, al di fuori dei casi integranti peculato, destina il denaro o l'altra cosa mobile di cui ha il possesso o, comunque, la disponibilità, per ragione del suo ufficio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e, così facendo, procura

intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui –mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute– si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da tali contratti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un **pubblico servizio**.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ossia la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).

Viene punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata:

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis;
- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (artt. 320 e 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314 comma 1, 314 bis, 316, da 317 a 319 quater, 321, 322, 346 bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) nonché (art. 322 bis comma 1 c.p.):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni

- o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni private, mentre è diminuita della metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorquando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non *colposo*, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Punisce, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A. 3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili alla:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; per la partecipazione a bandi/gare d'appalto per l'ottenimento di appalti, specie in materia di trasporto di rifiuti a favore di enti pubblici;*

¹ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p., e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

- *Gestione delle visite ispettive e del contenzioso e rapporti con i funzionari pubblici e con l'Autorità giudiziaria;*
- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, nonché dell'attività formativa;*
- *Gestione dei rapporti con Enti pubblici nella partecipazione a gare d'appalto e rapporti con Enti privati per l'ottenimento di incarichi di lavoro, gestione dell'attività commerciale relativa al servizio di trasporto dei rifiuti e gestione della conseguente attività di erogazione del servizio di trasporto dei rifiuti;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto);*
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa;*
- *Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.*

A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Premessa: Definizioni

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio ed Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Funzionari Pubblici”), si riporta di seguito una breve definizione:

- per **Pubblica Amministrazione**: qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;
- per **Pubblici Ufficiali**: coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- per **Incaricato di Pubblico Servizio**: colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale, ma adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della

tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);

- per **Autorità di Vigilanza**: quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (quali l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AEEG, Garante della *Privacy*, ecc.).

Con specifico riferimento a:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; per la partecipazione a bandi/gare d'appalto per l'ottenimento di appalti, specie in materia di trasporto di rifiuti a favore di enti pubblici*

La **gestione dei rapporti con la P.A. per il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione o concessione.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore la P.A. al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **malversazione ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode informatica ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La **gestione dei rapporti con la P.A. per la partecipazione a bandi/gare d'appalto** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società desse o promettesse ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di agevolare la Società nell'assegnazione di un bando o di una gara d'appalto.

La **gestione dei rapporti con la P.A.** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato (per avere indotto in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri - quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA - al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione), impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,

il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Gestione delle visite ispettive e del contenzioso e rapporti con i funzionari pubblici e con l'Autorità giudiziaria.*

La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.** (Guardia di Finanza, ATS, ARPA, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi in assenza dei presupposti.

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Società, nell'ambito delle attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi*

spese, nonché dell'attività formativa

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società promettesse ad un offerente, partecipante agli incanti, di assumerne un parente e/o un amico, al fine di allontanarlo dagli incanti stessi, così da garantire l'assegnazione del contratto da parte della Pubblica amministrazione alla Società.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto della Società soggetti appartenenti a categorie protette.

La determinazione delle **retribuzioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di **gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività **formativa finanziata** potrebbe presentare profili di rischio in relazione **ai reati di malversazione o truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui la Società – pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti, mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure organizzasse in modo corretto detti corsi, falsificando – ad esempio – la compilazione dei registri delle presenze.

- *Gestione dei rapporti con Enti pubblici nella partecipazione a gare d'appalto e rapporti con Enti privati per l'ottenimento di incarichi di lavoro, gestione dell'attività commerciale relativa al servizio di trasporto dei rifiuti e gestione della conseguente attività di erogazione del servizio di trasporto dei rifiuti.*

L'**erogazione del servizio di trasporto di rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione e corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società corrompesse il responsabile dell'ufficio acquisti di una società cliente (pubblica o privata) al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di un servizio / prodotto o di ottenerlo ad un prezzo superiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto)*

La **selezione e gestione di fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di **criminalità organizzata** qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di

un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di trasferimento fraudolento di valori** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Società, disponendo di fondi occulti e volendo 'ripulirli', ne attribuisse fittiziamente la disponibilità (ad esempio, consegnandoli con l'intesa che il ricevente ne faccia l'uso convenuto) a soggetto terzo, che, dietro specifiche indicazioni dell'esponente della Società, li impieghi per l'acquisto di beni strumentali (necessari per l'esercizio dell'attività della Società) che, poi, vengono messi a disposizione dell'ente a condizioni economiche più favorevoli di quelle riscontrabili sul mercato di riferimento.

L'attività di **gestione della cassa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.

La **gestione dei rapporti con gli istituti di credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni*

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio la Società concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

A. 5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Organo amministrativo;
- Procuratori speciali;
- Dipendenti
- Responsabili delle funzioni aziendali, in conformità dell'organigramma aziendale
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

A. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Attività Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

Quanto ai principi di comportamento, in generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le Regole generali per la gestione delle Attività Sensibili) e delle procedure elaborate dalla Società che costituiscono parte integrante del Modello della Società.

Sempre in generale, ai Destinatari **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre*

analoghe erogazioni; per la partecipazione a bandi/gare d'appalto per l'ottenimento di appalti, specie in materia di trasporto di rifiuti a favore di enti pubblici

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo**:

- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di una relazione interna relativa ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare annualmente all'Organismo di Vigilanza della Società;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto)*" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre all'Amministratore Unico la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

- *Gestione delle visite ispettive e del contenzioso e rapporti con Funzionari Pubblici o con l'Autorità Giudiziaria.*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle visite ispettive e del contenzioso **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità dell'incontro;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per

influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità amministrativa e giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità amministrativa e giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.
- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, nonché dell'attività formativa*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è **fatto obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;

- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;

- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese **è fatto obbligo** di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;

- sottoporre la nota spese (qualora presente) con allegati i giustificativi di cui sopra, al Responsabile Amministrativo, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.
- *Gestione dei rapporti con Enti pubblici (specie partecipazione a gare d'appalto) e con Enti privati per l'ottenimento di incarichi di lavoro, gestione dell'attività commerciale relativa al servizio di trasporto dei rifiuti e gestione della conseguente attività di erogazione del servizio di trasporto dei rifiuti*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali o che non garantiscono la tracciabilità;
- concedere variazioni alle condizioni inizialmente pattuite che non trovano giustificazione nel rapporto in essere;
- applicare una scontistica non preventivamente autorizzata o comunque non giustificata o immotivatamente favorevole per la controparte;
- emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti.
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi le consulenze e i servizi di trasporto)*

Nella gestione dei rapporti con i **fornitori di beni e servizi coinvolti anche di fatto in attività a rischio e che non hanno adottato un proprio Codice Etico e Modello organizzativo**, la Società deve far sottoscrivere una dichiarazione con la quale si specifica:

- che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società ed ai principi di comportamento di cui alla Parte Speciale del Presente Modello applicabile in relazione all'attività svolta a favore della Società;
- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Nella gestione dei rapporti con i **fornitori di beni e servizi coinvolti anche di fatto in attività a rischio e che hanno adottato un proprio Codice Etico e Modello organizzativo**, la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001 e di essersi dotata di un proprio Codice Etico e di un Modello organizzativo ai sensi della citata normativa;
- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che la gestione dei rapporti con i fornitori sia riservata esclusivamente a soggetti previamente individuati e dotati di idonea procura;
- procedere alla selezione di nuovi fornitori attraverso il confronto di due offerte;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, attraverso, ad esempio, la richiesta della visura camerale, di brochure informative (da rinnovarsi periodicamente) e ogni altra informazione utile volta alla conoscenza e affidabilità

della controparte, come per esempio le rispettive autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti;

- verificare che l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
- verificare che il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
- verificare che il possibile fornitore sia in regola con gli enti previdenziali e con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva (DURC) e fiscale (**DURF** ove obbligatorio);
- impiegare, ove possibile, standard contrattuali preventivamente approvati dall'Organo Amministrativo;
- verificare l'esistenza di eventuali autorizzazioni in capo ai fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare l'esistenza di certificazioni di prodotto per gli articoli i cui componenti e/o materiali richiedono specifiche attestazioni;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore;
- archiviare (sia su supporto informatico che cartaceo) tutta la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- impegnare la Società tramite operazioni gestite da soggetti non dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti secondo condizioni non previamente concordate;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
 - creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).
 - operare secondo logiche di favoritismo;
 - tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
 - violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
 - stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;

- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- impiegare strumenti di pagamento di cui la Società non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni*

Si precisa che, ai fini di quanto qui previsto, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore, offerte in occasione degli eventi organizzati dalla Società o da terzi oppure in occasione degli ordinari rapporti commerciali con i clienti e i fornitori;
- per liberalità si intendono somme a titolo di patrocinio erogate in occasione di manifestazioni o iniziative sportive, culturali, fieristiche, artistiche, convegni/congressi organizzati o promossi da terzi o comunque per iniziative o promozioni di carattere culturale, civile, formativo e di interesse generale;
- per sponsorizzazioni si intendono i contratti finalizzati alla promozione, valorizzazione e potenziamento dell'immagine della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo di (solidarietà, dello sport, etc.);
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore vale a dire eccedente le normali pratiche di cortesia – e comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.

A. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25 e 25-ter (come sopra specificato), 25-octies e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti, fermo quanto previsto al punto 3.7 della parte generale, a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Ciascun soggetto partecipante ad incontri con esponenti della PA deve provvedere ad inviare, **a cadenza annuale** all'Organismo di Vigilanza una relazione relativa agli incontri-

A. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS) E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

B. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato nel **Documento Programmatico per la Sicurezza e/o documento equipollente** e nel regolamento aziendale.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B. 2 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

I reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Estorsione (c.d. informatica) (art. 629 comma 3 c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-*quinquies* c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse), o con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È prevista un'aggravante se il fatto è commesso in concorso con taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p. o nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. E' prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.^[L1]_[SEP]

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da

misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 D.L. 21 settembre 2019 n. 105, convertito dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133)

La norma sanziona le condotte di falsa o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti:

- per la predisposizione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi

informatici di enti pubblici o privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (facenti parte del cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);

- per l'effettuazione delle comunicazioni al centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) circa l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi di cui al precedente punto;
- per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per i soggetti pubblici) e dal Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati) in ordine all'istituzione dei predetti elenchi, all'effettuazione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'effettuazione delle comunicazioni al CVCN.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette,

musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;
- l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in

parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa²;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

1. i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

² Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

2. chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B. 3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *Gestione della sicurezza informatica, dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati, acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore³.*

B. 4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

³ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio** per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui la Società stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione:

- al reato di danneggiamento di un sistema informatico o telematico nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente danneggiasse le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- al reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente intercetti le comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione ad una gara d'appalto o di fornitura per conoscere l'entità dell'offerta concorrente.

L'attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d'autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi software protetti dal diritto d'autore.

B. 5 Destinatari

I Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Organo amministrativo;
- Responsabile privacy;
- Dipendenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

B. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione

Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le Regole generali per la gestione delle Attività Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

Quanto ai principi di comportamento, in generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Attività Sensibili) e delle procedure adottate dalla Società che costituiscono parte integrante del Modello, nonché del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati e nel regolamento aziendale.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per presidiare i rischi inerenti la commissione o tentata commissione di reati informatici:

- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *userid* e *password* utente personali da rinnovare periodicamente;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e per qualsiasi altro collaboratore le abbia avute in uso;
- la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam* periodicamente aggiornati;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* sono salvati periodicamente ed i supporti adeguatamente conservati;

- è previsto il controllo e la verifica da parte del responsabile della funzione e/o della società di consulenza appositamente incaricata della manutenzione ed assistenza informatica della società della corrispondenza fra i *software* installati sui *server* e sui terminali e quelli in carico alla società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è **fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- agli Amministratori del Sistema, denunciare eventuali accessi non autorizzati al sistema informatico della Società;
- a tutti i Dipendenti e Collaboratori di attenersi alle disposizioni interne in tema di utilizzo delle risorse *hardware* e *software*;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password* secondo le tempistiche imposte dalla Società;
- porre la massima attenzione nell'aprire i file *attachments* di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web);
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali ad es. *password*;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti rimovibili aziendali non previamente autorizzati dal Responsabile Privacy;
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;

- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dal Responsabile Privacy.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **obbligo** di:

- verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore o diritti di utilizzazione economica o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo create ed utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore;
- effettuare tali verifiche attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o incaricando professionisti esterni -la cui selezione avviene nel rispetto di quanto disciplinato dalla sezione "**Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi**"- per lo svolgimento di tali accertamenti;
- in caso le sopracitate verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di preventivo approfondimento, astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni aziendali (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti

gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B. 7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Documento Programmatico per la Sicurezza, nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Il Responsabile Privacy invia, **a cadenza annuale**, all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo che specifichi:

- mutamenti nell'operatività societaria;
- elenco dei profili utente disattivati.

B. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

**RETI SOCIETARI (ART. 25-TER), AUTOCICLAGGIO (ART. 25-OCTIES),
RETI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES), E RETI CONCERNENTI
LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI (25-SEXSIESDECIES)**

C. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter, 25-octies (limitatamente al delitto di autoriciclaggio), 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies e 25-sexiesdecies (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

C. 2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-ter, 25-octies (limitatamente al delitto di autoriciclaggio), 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies e 25-sexiesdecies (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del Decreto.

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁴. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

⁴ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁵.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva. La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

⁵ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

La norma punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare (consistente nell'attestazione, effettuata da un notaio su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, circa il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in

- violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitto di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non *colposo*, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora un soggetto indichi, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte. Tale condotta determina il perfezionamento del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche qualora si realizzi nella forma attenuata, ossia nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti siano inferiori alla soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Il reato in questione ha natura residuale e si perfeziona solo nel caso in cui la condotta non sia già suscettibile di acquisire rilevanza penale ai sensi del precedente art. 2 D. Lgs. 74/2000.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui il soggetto, compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate ovvero utilizzando documenti falsi o, ancora, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure, indichi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Come per la fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo decreto, è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Oltre al ricorso ad artifici, è inoltre necessario, affinché ricorrano tutti gli elementi tipizzati dalla norma penale in esame, che siano superate le soglie indicate dal legislatore (congiuntamente, in termini di imposta evasa e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi ovvero, alternativamente, in termini di ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta).

Sono ritenuti documenti falsi quelli registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono, invece, mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si perfeziona qualora un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Nel caso in cui la condotta sia reiterata più volte nel corso del medesimo periodo d'imposta, si considera realizzato un solo reato.

Qualora l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore alla soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è attenuata.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La norma attribuisce rilevanza penale all'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, da chiunque operata, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato, tuttavia, si perfeziona solo nel caso in cui l'autore sia mosso dalla volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione ed, inoltre, esclusivamente nell'eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora, chiunque, alieni in modo simulato o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è aumentata.

Inoltre, sempre la medesima fattispecie criminosa risulta integrata dalla condotta di chiunque indichi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La pena risulta maggiorata nel caso in cui l'ammontare in parola sia superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore alla soglia indicata dal legislatore e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma precisa che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri di valutazione sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali e delle valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma sanziona anche l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore alla soglia indicata dal legislatore, e precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non

spettanti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore o crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (limitatamente ai prodotti energetici) (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; ovvero fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Il reato si configura, altresì, qualora un soggetto detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

C. 3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e dei cespiti aziendali;*
- *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale.*
- *Gestione degli approvvigionamenti e magazzino;*
- *Gestione delle consulenze;*
- *Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;*
- *Erogazione del servizio di trasporto*

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio risultano aree a rischio anche le attività mappate nella sezione di Parte Speciale A, conseguentemente si estendono a tale fattispecie criminosa anche tutte le indicazioni comportamentali indicate nella richiamata Sezione di Parte Speciale A.

C. 4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali e dei cespiti aziendali*⁶;

⁶ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (previsti nella Sezione di parte Speciale E) per i quali dunque si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati delitti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società alienasse ad un terzo un macchinario non conforme alla normativa in materia antinfortunistica e si verificasse un infortunio ad un lavoratore.

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati ambientali (previsti nella Sezione di parte Speciale F) per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati reati

Le attività connesse **alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali**, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili.

La **predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La **gestione dei cespiti** potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'acquisto fittizio di un bene aziendale consentisse alla Società di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e fosse così possibile costituire una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali.

- ***Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale.***

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **illecita influenza sull'assemblea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti (presentazione di documentazione falsa o fuorviante).

La **gestione delle operazioni sul capitale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **formazione fittizia del capitale** qualora, ad

nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società qualificasse erroneamente un rifiuto come cespite e lo depositasse in maniera incontrollata per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.

esempio, un soggetto apicale della Società aumentasse in modo fittizio il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Gestione degli approvvigionamenti e magazzino**

Le attività connesse alla gestione degli approvvigionamenti potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di fornitura, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di fornitura, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

- **Gestione delle consulenze**

Le attività connesse alla gestione delle consulenze potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un contratto di fornitura di prodotti energetici (ad es. carburante per il rifornimento dei mezzi aziendali) con soggetto che fabbricasse o raffinasse clandestinamente tali prodotti o li sottraesse con qualsiasi mezzo all'accertamento o al pagamento dell'accisa, versando un prezzo inferiore a quello di mercato, con corrispondente vantaggio della società.

- **Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni**

Le attività connesse alla gestione delle sponsorizzazioni potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

- **Erogazione del servizio di trasporto.**

Le attività connesse all'erogazione del servizio di trasporto potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emettesse fatture per trasporti non realmente forniti, al fine di consentirne l'impiego al destinatario per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

C. 5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Organo amministrativo;
- Assemblea dei Soci;
- Procuratori speciali;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

C. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di

organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

In generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili.) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello aziendale adottato dalla Società.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Principi specifici di comportamento

Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;

- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Gestione dei cespiti aziendali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- in caso di vendita il Responsabile Amministrativo, in collaborazione con il consulente esterno incarico, procede alla compilazione della corretta modulistica autorizzativa indicante almeno:
 - la matricola del cespite;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare la predetta documentazione all'Amministratore Unico al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- inviare tutta la documentazione predisposta all'Amministratore Unico per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- archiviare tutta la documentazione dalle figure coinvolte nel processo.

Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e alle operazioni sul capitale, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Gestione degli approvvigionamenti e magazzino;

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione degli approvvigionamenti **è fatto obbligo** di:

- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato;
- individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con gli enti previdenziali e con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva (DURC) e fiscale (**DURF** ove obbligatorio);
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi aziendali esclusivamente impiegando le tessere carburante assegnate ovvero recandosi presso i distributori convenzionati con la società ed avere cura di verificare che sulle relative fatture di acquisto siano esplicitamente indicati i numeri delle carte impiegate (ove impiegate), il tipo di automezzo rifornito, la quantità di carburante erogata, il relativo costo e l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;

- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner*, agenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- promettere o versare somme di denaro al Funzionario Pubblico a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- promettere o versare somme di denaro, o altra utilità, a un soggetto privato per indurlo a compiere od omettere atti che cagionano nocumento alla propria società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Gestione delle consulenze

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle consulenze è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner*, agenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- promettere o versare somme di denaro al Funzionario Pubblico a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di

illecite pressioni;

- promettere o versare somme di denaro, o altra utilità, a un soggetto privato per indurlo a compiere od omettere atti che cagionano nocumento alla propria società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di omaggi e liberalità è **fatto obbligo** di:

- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o *brochure* dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Società o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, enti della

Pubblica Amministrazione, Istituzioni pubbliche o altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Omaggi e sponsorizzazioni sono consentiti purché di modico valore (200,00 Euro) e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario;

- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, liberalità, incarichi, o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- erogare omaggi e/o liberalità che possano creare conflitti di interesse.

Ai dipendenti e ai collaboratori della Società è consentito accettare doni o altre forme di omaggio, solo se di modico valore (100,00 Euro) e tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come strumenti atti ad ottenere vantaggi in modo improprio. I dipendenti e i collaboratori che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, e comunque di valore superiore a 100,00 Euro, dovranno consultare i propri superiori allo scopo di ricevere istruzioni in merito alla destinazione dei regali stessi.

Non potranno in nessun caso essere accettati regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro.

La partecipazione su invito a eventi, conferenze, *convention*, presentazioni commerciali o corsi di carattere tecnico inerenti l'attività lavorativa dovrà essere autorizzata dai superiori gerarchici.

Le restrizioni al ricevimento di regali si estendono anche ai familiari dei collaboratori o ai loro soci.

I dipendenti e i collaboratori non possono accettare *bonus* condizionati alla fornitura, campioni gratuiti in quantità abnorme rispetto al normale impiego o eccedenze di forniture in relazione all'acquisto effettuato.

I rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione.

Erogazione del servizio di trasporto

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- comparare i contratti stipulati e/o le offerte emesse e/o le convenzioni sottoscritte con i documenti emessi con specifico riguardo alla natura, alla qualità ed alla quantità delle operazioni;
- controllare le fatture e tutti i documenti fiscali, verificando il nominativo e l'indirizzo del destinatario dei documenti stessi;
- controllare la sequenza numerica dei documenti emessi;
- garantire la tracciabilità degli incassi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

C. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

C. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D.

*DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1) E REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
(ART. 25-OCTIES.2)*

D.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

D.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25- *bis* 1 del Decreto.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

Vi incorre chiunque, in violazione degli obblighi o restrizioni previsti da misure restrittive dell'Unione europea (adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato dell'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o dalle leggi nazionali di attuazione, compia le seguenti condotte: mette a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi (ossia attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri: contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività; crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; crypto-attività così come definite dall'art. 3, paragrafo 1, punto 5, del Regolamento UE 2023/1114.) o risorse economiche (ossia le attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi) a favore di soggetti designati; omette di congelare fondi (il congelamento dei fondi comporta il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio) o risorse economiche (il congelamento delle risorse economiche comporta il divieto di utilizzare queste ultime per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche) a loro appartenenti o da essi controllati; conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie, compresi l'affidamento o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o concessione, con Stati terzi o con entità a essi riconducibili; compie attività di importazione, esportazione, commercio, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni, anche immateriali, oppure presta servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi relativi a tali beni; presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, o svolge operazioni finanziarie. La norma punisce, altresì, chi elude le misure restrittive dell'UE, ad esempio utilizzando o trasferendo a terzi fondi o risorse congelati, oppure presentando o utilizzando dichiarazioni o documenti falsi per impedire l'identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.)

La norma punisce la persona designata, oppure il legale rappresentante di un'entità o organismo designati, che violi l'obbligo -previsto da una misura restrittiva dell'Unione

© Rev. 2026 – Modello 231 AUTOTRASPORTI LUTEROTTI ANTONIO S.R.L.
– parte speciale

europea o dalla legge di attuazione- di comunicare, alle autorità amministrative competenti, i fondi, o le risorse economiche che possiede, detiene, controlla o di cui è proprietario nel territorio dello Stato. La norma punisce, altresì, chiunque, violando l'obbligo previsto nei termini predetti, ometta di fornire alle autorità competenti informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni di ufficio o professione, relative a fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato e appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone, enti, organismi o gruppi designati.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275- quater c.p.)

La norma punisce chiunque compia operazioni, presti servizi o svolga attività in violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Laddove il valore economico delle condotte predette sia inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale.

D. 3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- *Erogazione del servizio di trasporto di rifiuti;*
- *Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo.*

D. 4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

L'erogazione del servizio di trasporto di rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società esercitasse quelle azioni a danno dei concorrenti - quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc. - al fine di ottenerne un indebito vantaggio.

La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti**, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione Europea**, laddove la Società concludesse operazioni economiche, commerciali o finanziarie con uno Stato, o con organismi da questo controllati a vario titolo, destinatario, e quindi in violazione, di una misura restrittiva dell'Unione Europea e ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la Società eseguisse un contratto di appalto pubblico con un Paese terzo destinatario di misura restrittiva dell'Unione europea.

La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti**, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione Europea**, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società prestasse servizi di qualsiasi natura in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea.

La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti**, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione Europea**, laddove la Società utilizzasse, ad esempio, dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di eludere l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti**, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione di misure restrittive dell'Unione Europea**, nell'ipotesi in cui ad esempio, la Società importasse, esportasse, commerciasse, vendesse, acquistasse, trasferisse, trasportasse e facesse transitare beni, o prestasse servizi in relazione a detti beni, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea e cioè acquistasse beni da un fornitore internazionale laddove il bene stesso e/o il fornitore in questione fossero destinatari di una misura restrittiva dell'Unione europea.

La **selezione e gestione dei fornitori e dei clienti**, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società effettuasse operazioni o prestasse servizi o comunque svolgesse attività in difformità dagli obblighi dettati da un'autorizzazione prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea.

D. 5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- Organo amministrativo;
- Dipendenti e Dirigenti (se presenti);
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

D. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Attività Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

In generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;

- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Società.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Gestione dell'erogazione del servizio di trasporto dei rifiuti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società.

Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti, anche con riferimento alla selezione e gestione degli appalti pubblici con uno Stato terzo, o con organismi da questo controllati a vario titolo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella Selezione e gestione dei fornitori e dei clienti in ambito internazionale, anche con riferimento alla **selezione e gestione degli appalti pubblici** con uno Stato terzo o con organismi da questo controllati a vario titolo, oltre a quanto previsto nel protocollo 'Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi', è fatto **obbligo** di:

- in generale, operare nel rispetto di quanto disposto delle misure restrittive dell'Unione europea o delle autorizzazioni prescritte in tale ambito;
- selezionare le controparti commerciali e compiere operazioni economiche, commerciali o finanziarie nel rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea, in particolare verificando se il fornitore e/o il cliente sia soggetto designato o operi all'interno di uno stato designato o, ove le misure restrittive lo prevedano, il

fornitore e/o il cliente si rifornisca o venda a soggetto designato o all'interno di uno stato designato;

- svolgere attività o prestare servizi nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- assicurare che ogni operazione commerciale sia adeguatamente documentata e tracciata.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- in genere, porre in essere comportamenti diretti a violare le misure restrittive dell'Unione europea ed, in particolare, presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di violare tali misure;
- effettuare operazioni economiche, commerciali o finanziarie con soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea;
- porre in essere qualsiasi operazione con riguardo a beni o servizi in violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- svolgere attività o prestare servizi in difformità degli obblighi prescritti nelle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea;
- presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere al fine di ostacolare l'identificazione del beneficiario finale di risorse economiche sottoposte a congelamento.

D. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 25-*octies*.2 del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

D. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

E. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

E. 2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 1 e 2 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 1 e 3 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona ad altri una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

E. 3 Principali aree di rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a tutte le attività dell'Ente, riguardate sotto il profilo della:

- **Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro**

Con particolare riferimento alla attività di:

- *Selezione, assunzione e gestione del personale;*
- *attività di erogazione del servizio di trasporto dei rifiuti;*
- *gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

E. 4 Principali modalità esemplificative di commissione dei reati

L'attività di selezione, assunzione e gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e**

gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società assumesse personale non adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa a cui dovrebbe essere adibito, ovvero non aggiornasse tale formazione-informazione nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro o non sottoponesse il personale alla prescritta sorveglianza sanitaria o, ancora, non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

L'attività di selezione, assunzione e gestione del personale con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso, legato a condotte dei lavoratori che garantissero risparmi di spesa, incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, etc.).

L'attività di **selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società acquistasse inidonei o insufficienti dispositivi di protezione individuale, acquistasse e/o mettesse a disposizione macchine, attrezzature non conformi alla norma cogente, ovvero, facesse svolgere attività a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

L'attività di **selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società non effettuasse la corretta valutazione dei rischi da interferenze tra l'attività dei propri dipendenti e quella degli appaltatori, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

E. 5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Organo direttivo, consigliere delegato in materia di sicurezza;
- Datore di lavoro individuato con procura speciale, se nominato;
- Preposti e Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici della Società nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

E. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Attività Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

Quanto ai principi di comportamento, in generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle attività presso i locali della Società, la gestione del personale e dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- documento di valutazione dei rischi (DVR);
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Procedure ed istruzioni della Società in materia di Salute e Sicurezza.

In generale, è fatto **divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole della Società in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta ai controlli.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Con riferimento a tutte le attività della Società, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D.lgs. 81/2008

Il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si fonda sulla puntuale osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ed adottato dalla Società in conformità alle previsioni dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nel Consigliere delegato alla sicurezza.

La Società ha predisposto un **organigramma sia funzionale che nominativo** che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente (MC);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i lavoratori addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);

- i preposti, secondo quanto definito dall'art. 19 e 299 del D.lgs. 81/2008, ai quali spettano i monitoraggi sui lavoratori loro sottoposti, affinché vengano rispettate le procedure ed istruzioni in vigore.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto **obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane -in termini di numero e qualifiche professionali- e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare di cui al cap. 5 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, RSPP e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni qualificati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole della Società.

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene ambientale, applicabili alla Società.

I soggetti facenti parte dell'organigramma della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali

esistenti;

- definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione dei rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi;
- definire ed aggiornare il programma degli interventi parte integrante del Documento di valutazione dei rischi.

Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008):

- esamina le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- definisce le corrette modalità di gestione delle attività / processi della Società in base alle mansioni assegnate al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti;
- descrive le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e - eventualmente aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso, almeno ogni anno in sede di riunione periodica svolta in base all'art.

35 del D.lgs. 81/2008.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Il Datore di Lavoro provvede, direttamente o tramite l'attività del suo delegato e con il supporto dell'RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- D. Lgs. 81/08 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti);
- D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente e Modello 231.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati/lavoratori somministrati è sottoposta a *screening* medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso la Società in apposito luogo custodito a chiave così come formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica condotta in accordo all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Inoltre, il Medico Competente in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato dei cambi mansione e/o di nuove assunzioni in azienda.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 de D.lgs. 81/2008.

Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con tutte le altre funzioni coinvolte (anche consulenti esterni qualificati), effettua dei monitoraggi periodici al fine di verificare sul campo il rispetto delle prassi ed attività della Società svolte dai lavoratori rispetto a quanto definito nel Documento di Valutazione dei rischi al fine di prevenire, infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi.

Il Datore di Lavoro, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e la sicurezza.

Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro, coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (all'interno della Società) è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità

Giudiziaria” nella sezione inerente la “Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi”;

- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori impiegati dagli stessi, sia di quelli della Società (con riferimento alle possibili interferenze tra l’attività dell’appaltatore o prestatore d’opera e quella della Società);
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
 - garantire che, nei suddetti contratti, siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria -ai sensi della normativa di riferimento- al momento dell’ingresso degli appaltatori negli ambienti di lavoro della Società.

E. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- infortuni, non conformità o denunce di malattie professionali;
- verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.
- introduzione di nuove sostanze chimiche pericolose con caratteristiche diverse da quelle già presenti nei processi erogativi;
- nuove attrezzature e mezzi impiegati per il processo erogativo del servizio;

Il Datore di Lavoro e, comunque, chiunque ne venga a conoscenza sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

E. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F.

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

F. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-*undecies* del D. lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

F. 2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale o protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p. Tit. VI-bis)

La norma punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è, altresì, aumentata se il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque impedisce, intralcia o elude o compromette l'esito dell'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

La norma punisce -salvo che il fatto costituisca più grave reato- chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi essendovi obbligato per ordine di legge, giudice o autorità pubblica.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di

rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A

dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superiori ai valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque e dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero

pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1, 1-bis, 3, 3-bis, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; la pena è aumentata se i fatti riguardano rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze-contaminati o potenzialmente contaminati;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, commi 1 e 3-bis D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La pena è aumentata se il fuoco è appiccato a rifiuti pericolosi. La pena è altresì aumentata se dalla combustione di rifiuti pericolosi o non pericolosi deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni significative di suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna o il fatto è commesso in siti -o nelle strade di accesso agli stessi o nelle pertinenze- contaminati o potenzialmente contaminati.

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art 193 o senza i documenti sostitutivi previsti ovvero riporta, nel formulario stesso, dati inesatti o incompleti.

Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell'articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1957. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter d.lgs. 152/2006)

La norma colpisce chi commette per colpa i fatti descritti negli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 d.lgs. 152/2006.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta

del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio di animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Detenzione di animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso del mare (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo del mare (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D. Lgs. 81/26)

La norma punisce chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Punisce altresì chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D. Lgs. 81/26)

La norma punisce chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all' articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

La norma punisce chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

F. 3 Principali aree di rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione dei rifiuti e in particolare gestione dell'attività di trasporto di rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) e dei clienti;*
- *Gestione degli scarichi idrici.*

F. 4 Principali modalità esemplificative dei reati

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei rifiuti,*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) rilevanti da un punto di vista ambientale;*
- *Gestione eventuale scarico idrico.*

Le attività connesse **all'erogazione dei servizi di trasporto dei rifiuti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie attività di gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un vantaggio economico, effettuasse il trasporto di rifiuti non oggetto delle autorizzazioni in possesso e/o affidasse il trasporto dei rifiuti (totale e/o parziale) a terzi non dotati delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento.

Le attività connesse al **processo erogativo di trasporto dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie miscelazione di rifiuti pericolosi)**⁷ nell'ipotesi in cui la Società al fine di ottenere un

⁷ 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

risparmio economico effettuasse delle miscele di rifiuti (pericolosi) in violazione alla normativa cogente in vigore.

Le attività connesse al **processo erogativo di trasporto dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del D. Lgs. 152)** nell'ipotesi in cui la Società al fine di ottenere un risparmio economico non effettuasse le registrazioni sui registri di carico e scarico / SISTRI e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Le attività connesse al **processo erogativo** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nell'ipotesi in cui la Società al fine di ottenere un risparmio economico gestisse uno scarico idrico (di natura industriale) in assenza della rispettiva autorizzazione e/o superando i limiti previsti dalla normativa in riferimento agli inquinanti presenti.

Tutte le attività della Società che comportino la produzione di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del D. Lgs. 152/2006)** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, non effettuasse le registrazioni sui registri di carico e scarico e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

La **selezione e gestione dei fornitori di servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** e, più in particolare, quelli inerenti il

-
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).
 - 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società con specifico riguardo alla loro raccolta, alla compilazione e tenuta della relativa documentazione ed al loro affidamento a fornitori di servizi, ove la Società si affidasse a soggetti non qualificati al fine di conseguire un risparmio di spesa.

F. 5 Destinatari

Le problematiche in materia ambientale sono trasversali all'attività della Società e pertanto i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- Organo Amministrativo;
- Consigliere delegato/Datore di lavoro *ex art. 2 T.U. 81/2008*
- Responsabile tecnico ambientale;
- Responsabile Sistema Gestione Qualità e Ambiente;
- Consulente ADR;
- Addetti alle funzioni di volta in volta coinvolti, in particolare addetto commerciale e addetto logistica;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- Dipendenti (impiegati ed autisti) e quanti altri agiscono sotto la direzione e la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

F. 6 Principi di controllo e di comportamento

I protocolli di formazione e di attuazione delle decisioni che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale sono allineati ai principi indicati nel paragrafo 2.6 della parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché a quelli previsti nella Sezione Comune alla presente Parte Speciale, ove sono indicate le regole generali per la gestione delle Attività Sensibili.

In particolare, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, le Funzioni competenti mantengono traccia delle varie fasi del processo decisionale tramite sistematica documentazione di ogni attività del processo e sua archiviazione e conservazione.

F. 6. 1 Compliance in materia ambientale

L'Organo Dirigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Responsabile Tecnico Ambientale ed i consulenti esterni in materia ambientale, al fine di rispettare le normative vigenti in materia ambientale, ha provveduto a:

- identificare tutti gli aspetti/impatti ambientali generati dall'Azienda;
- identificare le corrette modalità di gestione dei rifiuti al fine di ottemperare le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- individuare le attività soggette a titolo autorizzativo, nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- identificare ruolo, competenze e responsabilità del personale che ricopre incarichi specifici per la corretta gestione delle attività che hanno o possono avere rilevanza per il sistema di gestione ambientale;
- individuare le attività soggette a titolo autorizzativo nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo autorizzativo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- definire tutti i controlli operativi da effettuare al fine di prevenire situazioni di emergenza da un punto di vista ambientale.

A tal proposito la Società ha implementato il **Sistema di Gestione integrato Qualità ed Ambiente in conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e 14001.**

L'azienda è certificata, in base alla norma citata, da parte di un Ente di certificazione.

L'azienda, inoltre, è associata alla FAI con la quale organizza e fa partecipare i propri autisti a corsi di qualifica e aggiornamento sulle tematiche di interesse per la corretta erogazione del servizio di trasporto rifiuti.

L'azienda si avvale di consulenti in materia ambientale ed effettua periodicamente, mediante specifico scadenziario aziendale, il controllo di tutti gli adempimenti rilevanti in materia ambientale.

Per la corretta erogazione del servizio l'Azienda è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regione Lombardia n. MI/001685 nelle seguenti categorie:

Categoria 1 Ordinaria relativa la Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati con autorizzazione ordinaria Classe B (inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti);

Categoria 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con autorizzazione ordinaria aggiornata nel 2012 alla Classe A (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate)

Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi con autorizzazione ordinaria Classe F (quantità inferiore a 3.000 T.)

Con delibera del Consiglio di amministrazione, al consigliere delegato in materia di sicurezza è stata attribuita anche la materia della tutela ambientale, a lui afferendo in via esclusiva i relativi poteri e le conseguenti responsabilità.

F. 6. 2 Procedure per corretta gestione dei rifiuti da parte degli addetti

Per la corretta gestione del trasporto dei rifiuti l'Organo Dirigente ha definito precise procedure ed istruzioni operative ed effettuato la rispettiva formazione del personale aziendale coinvolto nella gestione del trasporto dei rifiuti.

In particolare, per gli aspetti che interessano la gestione dei rifiuti e dell'attività di trasporto degli stessi, sono state predisposte la procedura P7.01 denominata "*Processo commerciale*", la procedura P7.03 denominata "*Erogazione del servizio*"; nonché l'istruzione operativa I7.03.02 intitolata "*Gestione FIR e Registro Rifiuti*", allegate per comodità al presente Modello e da ritenersi parte integrante della presente sezione di parte speciale.

Nella **procedura** relativa al **processo commerciale** (cfr procedura P7.01) sono state definite le regole e le responsabilità per la gestione del processo commerciale della Società, dal primo contatto col cliente fino all'acquisizione dell'ordine, prevedendo quali informazioni e quali dati debbano essere acquisiti al fine di garantire l'esecuzione del trasporto nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari imposte al trasportatore.

Nella citata procedura sono stati elaborati gli **obblighi** specifici **dell'addetto commerciale** della Società nella gestione del rapporto commerciale con i clienti, ai quali si rimanda e che devono essere ritenuti parte integrante della presente sezione.

Nella **procedura** relativa all'**Erogazione del servizio** (Procedura P7.03), la Società ha definito i criteri attraverso cui la Società assicura l'identificazione ed il controllo del processo esecutivo di erogazione dei propri servizi, della gestione degli aspetti ambientali associati ai processi aziendali, nonché le prove o i controlli eseguiti per assicurarsi che il processo sia erogato in conformità alle esigenze del cliente, ai requisiti cogenti in materia di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento, minimizzando i rischi di impatto ambientale.

Tutti gli ordini devono essere formalizzati per iscritto, contenere gli elementi per individuare il luogo presso il quale deve essere prelevato il rifiuto; il luogo di destinazione; il numero di viaggi richiesti; i giorni in cui il servizio viene richiesto; gli eventuali orari di carico/scarico; l'indicazione specifica del rifiuto da trasportare (con relativo codice EER).

Tutti gli ordini devono essere gestiti attraverso il programma gestionale aziendale, che consente di visualizzare il programma settimanale dei viaggi e di stampare il programma giornaliero da consegnare ai singoli autisti.

Nella citata procedura sono stati elaborati gli **obblighi** specifici **dell'addetto logistica** della Società nella gestione della programmazione dell'attività di trasporto dei rifiuti, ai quali si rimanda e che devono essere ritenuti parte integrante della presente sezione di parte speciale.

Nell'**istruzione** I7.03.02 "**Gestione FIR e registro Rifiuti**" sono state definite le modalità operative per documentare la corretta gestione degli adempimenti amministrativi prescritti dalla normativa di settore.

Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da:

- provvedimento d'iscrizione per la specifica categoria all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- formulario di identificazione dei rifiuti trasportati (di norma in tre copie);
- documentazione eventualmente necessaria per il trasporto di rifiuti costituente merci pericolose (ADR);
- ulteriore documentazione prevista dal regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006, nel caso di trasporti transfrontalieri.

Il **Formulario di Identificazione (FIR)** deve essere compilato, a cura e sotto la responsabilità del detentore del rifiuto da trasportare, per ogni singolo viaggio.

Nella citata procedura sono stati elaborati i **compiti** specifici in capo agli **autisti** prima dell'inizio del trasporto e alla conclusione di esso, ai quali si rimanda e che devono essere ritenuti parte integrante della presente sezione di parte speciale.

Nella citata istruzione operativa vengono altresì individuati gli **obblighi** di controllo in capo **all'addetto commerciale** circa i documenti ricevuti dagli autisti dopo l'esecuzione dei trasporti, nonché gli obblighi in capo **all'addetto formulari e registro rifiuti** in merito alla regolarità formale dei formulari ricevuti a seguito dell'effettuazione dei viaggi e agli obblighi riguardo la compilazione del registro di carico e scarico e alla conservazione della relativa documentazione.

F. 6. 3 Scarichi idrici

Presso la sede operativa (area di ricovero dei mezzi) è presente uno scarico idrico di natura industriale. L'azienda possiede idoneo documento di autorizzativo (AUA) ed effettua le analisi dei campioni tramite un laboratorio esterno competente sulla base di quanto indicato nell'autorizzazione stessa.

F. 6. 4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione dei rifiuti, nonché di tutti gli altri impatti ambientali, nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Procedure ed istruzioni operative specifiche.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. **25-undecies** del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo **è fatto obbligo**:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- richiedere ed ottenere dal cliente /committente, preliminarmente al trasporto dei rifiuti, sottoscrizione di specifica documentazione contrattuale da cui si evincano gli obblighi di corretta caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore del rifiuto stesso;
- di effettuare il trasporto dei rifiuti dopo aver ottenuto le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- di attenersi a quanto previsto nelle procedure aziendali ai fini della stipulazione del contratto commerciale e dell'erogazione del servizio;
- di attenersi alle istruzioni operative predisposte dalla società nella gestione dei formulari e nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- di avviare gli opportuni controlli sulla documentazione che accompagna i rifiuti (FIR) al fine di verificarne la corrispondenza in termini di tipo codice EER trasportato;
- in caso di affidamento del trasporto (totale e/o parziale) a fornitori esterni di **stipulare contratti** solo dopo aver verificato il possesso da parte degli stessi di apposite autorizzazioni e, nello specifico, i predetti contratti devono contenere **clausole** che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la

responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che l'impresa interessata dichiari di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- di accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
 - di provvedere alla compilazione, nonché regolare tenuta e conservazione della documentazione obbligatoria;
 - di provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi laddove imposto da un obbligo di legge ovvero da un provvedimento del giudice o dell'autorità pubblica legittimamente emesso;
 - per quanto riguarda le acque reflue industriali di ottenere idoneo documento autorizzativo (AUA) ed effettuare le analisi periodiche secondo le scadenze indicate dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa cogente in generale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto**:

- di effettuare operazioni di trasporto di rifiuti senza la necessaria autorizzazione, di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- di discostarsi o disattendere le indicazioni contenute nelle procedure e nelle istruzioni operative predisposte dalla società;
- di eseguire trasporti senza previa verifica circa il possesso da parte del destinatario di valida abilitazione o autorizzazione a ricevere il rifiuto da trasportare e/o a sottoporlo all'operazione di recupero o smaltimento indicata dal richiedente il servizio;

- di eseguire trasporti senza la presenza di indicazioni sulla conformazione e sugli aspetti fisici ed esteriori dei rifiuti da trasportare sufficienti per consentirne un riconoscimento visivo;
- di conferire i rifiuti in discariche/impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- di abbandonare o depositare o immettere rifiuti nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo;
- di scaricare acque reflue senza le dovute autorizzazioni;
- di sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo/sottosuolo
- di porre in essere condotte impeditive nei confronti dell'autorità preposta ai controlli;
- di appiccare il fuoco a rifiuti.

Per i principi di comportamento relativi alla Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze), si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”.

F. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, fermo quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il Responsabile partecipante all'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- l'ottenimento di nuove autorizzazioni e/o nuovi automezzi oggetto di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti;
- installazione di nuovi impianti / attrezzature / macchine potenzialmente generanti emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti;
- esiti dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera (se presenti) e agli scarichi idrici;
- avvenute comunicazioni agli/ dagli enti preposti in ordine a scarichi idrici, etc;
- eventuali sversamenti / inquinamenti accidentali di suolo e sottosuolo.

F. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G.

*DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES) E
IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
(ART. 25 DUODECIES)*

G. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G. 2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù⁸(art. 600 c.p.)

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

⁸ La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Vi incorre chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Vi incorre chiunque:

- utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e chi fa commercio di tale materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi trae profitto da tali spettacoli pornografici;
- al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- quater¹ c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali⁹realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

⁹ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

E' prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il comma 2 dell'art. 603-*bis* c.p. ad elencare i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- 1) la reiterata retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono previste aggravanti se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D. Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del richiamato D. Lgs. 286/1998. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2 del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998)

Vi incorre chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie atti diretti a procurarne l'ingresso illegittimo, in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una legge che ne dia attuazione.

G. 3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- *Selezione, assunzione e gestione del personale;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

G. 4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il Datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

G. 5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- Organo dirigente / Direzione Generale;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

G. 6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Società.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

- **Selezione, assunzione e gestione del personale.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è fatto

obbligo di:

- elaborare in via preventiva un “profilo di ruolo” riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione del lavoro da svolgere;
- raccogliere la candidatura al profilo di ruolo e richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione, anche attraverso il sito web della Società;
- svolgere l’attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il “profilo di ruolo” elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell’immigrazione;
- assicurare all’interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;

- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a

situazioni alloggiative degradanti.

- **Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate è fatto **obbligo** di:

- individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con gli enti previdenziali e con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF ove obbligatorio);
- elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la Società ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal Consigliere delegato;
- con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi aziendali esclusivamente impiegando le tessere carburante assegnate ovvero recandosi presso i distributori convenzionati con la società ed

avere cura di verificare che sulle relative fatture di acquisto siano esplicitamente indicati i numeri delle carte impiegate (ove impiegate), il tipo di automezzo rifornito, la quantità di carburante erogata, il relativo costo e l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;

- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

G. 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, la Responsabile del Personale invia all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

G. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

ELENCO ALLEGATI

- 1) Codice Etico
- 2) Regolamento ODV
- 3) Tabella flussi informativa ODV
- 4) Procedura P7.01 “Processo commerciale”
- 5) Procedura P7.03 “Erogazione del servizio”
- 6) Istruzione operativa I7.03.02 “Gestione FIR e Registro Rifiuti”